



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE –
I.R.P.E.F – DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 25/05/2022, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	si
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	si
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	no		
FRANZE' Carmine	no		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	no		
PISANI Raffaele	si		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	no		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 9 su n.13 componenti il Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, il quale ha istituito l'addizionale comunale Imposta sul reddito delle persone fisiche e successive modifiche;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge del 27 dicembre 2000, n. 296, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi*

del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

VISTA la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011), ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione percentuale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 del 13 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Dissesto Finanziario – Attivazione delle Entrate Proprie ai sensi dell'Art. 251, D.lgs 267/2000 Titolo 1° del Bilancio" – Addizionale comunale IRPEF determinazione aliquota anno 2021";

RITENUTO necessario confermare e quindi determinare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già determinata per l'anno 2021 nella misura:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota unica	0,8%
Soglia di Esenzione	0,00 (zero)

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, "entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE:

- tale introito costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 162, comma 6 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione triennio 2022/2024, in via di approvazione, ai sensi ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico contabile allegati quali parti integranti dell'atto;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Procopio e Tassone) resi in forma palese

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'esercizio 2022 e fino a nuova determinazione, l'aliquota dell'Addizionale comunale sul Reddito delle Persone Fisiche già determinata per l'anno 2021 nella misura:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota unica	0,8%
Soglia di Esenzione	0,00 (zero)

2. DI RILEVARE che il presente atto è conforme alle disposizioni generali in materia, con particolare riferimento alla Legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

5. DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Procopio e Tassone) espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**AVENTE AD OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE – I.R.P.E.F. – DETERMINAZIONE
ALIQUTA ANNO 2022**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D. LGS.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Mannella Raffaele Responsabile dell'Ufficio Tributi ed Entrate Comunali – ai sensi degli artt.49, Comma 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno li 20/05/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Ed Entrate Comunali
Rag. Raffaele Mannella



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – IRPEF –
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ✘ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

PROT. N. 8450
DEL 20/05/2022

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANZIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022

Verbale n. 2 del 20/05/2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e smi.:

- Vista la richiesta, pervenuta via e-mail, dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, sulla base della copia della proposta di Delibera del Consiglio Comunale riguardante la conferma delle aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022;

DATO ATTO che:

- è competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 42;
- l'Ente intende confermare l'aliquota unica dello 0,8% dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito, senza applicazione di alcuna soglia di esenzione in base al reddito;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n.267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, c. I del Dlgs n.267/2000;

Tenuto conto che è confermata l'aliquota approvata per l'anno 2021 con Delibera C.C. n. 16 del 13/09/2021;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante la conferma dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022.

Serra San Bruno, 20/05/2022

Il Revisore dei Conti
(Dr. Vincenzo Caruso)





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 15/06/2022
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE